



COMUNICATO UFFICIALE N.356
Stagione Sportiva 2018/2019

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 258/AA al N. 262/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 258/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 679 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Ivan DE RIGGI avente ad oggetto la seguente condotta:

IVAN DE RIGGI, all'epoca dei fatti allenatore di base Cod. 102358, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e degli artt. 33 comma 1, 37 commi 1 e 3 e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico.

Ciò per aver svolto, in occasione della corrente s.s. 18-19, l'attività di allenatore in favore della Soc. Dolce Vita Padulfer di Sala Consilina, categoria Juniores C5, under 19, del campionato C2 nonché contemporaneamente in favore della Soc. Passione Calcio di Lagonegro, ctg. Giovanissimi Provinciali di Calcio a 11, C.R. Basilicata, privo di tesseramento a tal titolo con entrambe le società, eludendo in tal modo la normativa di riferimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ivan DE RIGGI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di squalifica per il Sig. Ivan DE RIGGI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 259/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 478 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Riccardo TESTA e della società A.S.D. ACADEMY LIVORNO CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

RICCARDO TESTA, iscritto in foglio censimento 2018/2019, quale Vice Presidente della Asd Academy Livorno Calcio, nonché presidente del Consiglio di Amministrazione con funzione di rappresentanza, in violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, autorizzato, o comunque, ommesso ogni necessaria vigilanza, sulla attività di pubblicazione di un post in data 07/07/2018 sulla pagina ufficiale facebook della società, in cui si evidenziava l'avvenuta fusione e/o incorporazione con la società As Livorno Calcio 1915 (società professionistica partecipante al campionato di Serie B), così ingenerando nei confronti dei genitori dei giovani calciatori interessati, l'errata convinzione che l'iscrizione con la stessa equivallesse al tesseramento con As Livorno Calcio 1915, il tutto ponendo in essere una evidente, quanto irregolare attività di proselitismo, provocando potenzialmente un nocumento per le altre consorelle, titolari di scuole calcio del settore giovanile, con conseguente depauperamento del numero dei giovani calciatori iscritti tra le stesse;

A.S.D. ACADEMY LIVORNO CALCIO, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, il tesserato avvisato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Riccardo TESTA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ACADEMY LIVORNO CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Riccardo TESTA e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ACADEMY LIVORNO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 260/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 653 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe POMO, Tommaso SANTINI, Davide SINI, Luca COLLICELLI e della società A.S.D. SESTO CALCIO 2010 avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE POMO, Presidente della società A.S.D. Sesto Calcio 2010 nella stagione 2017/2018 e nella attuale, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva., in relazione agli articoli 10, comma 2, del C.G.S.; 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Tommaso Santini e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso nel corso delle seguenti gare: Asd Sesto Calcio 2010 – Euro Calcio del 14/10/2017, Asd Sesto Calcio 2010 – Ads San Piero a Sieve del 04/11/2017, Asd Sesto Calcio 2010 - Club Sportivo del 16/12/2017, Asd Sesto Calcio 2010 – Atletica Castello del 24/03/2018 e Asd Scarperia - Asd Sesto Calcio 2010 del 07/04/2018, tutte valevoli per il campionato juniores;

TOMMASO SANTINI, all'epoca dei fatti non tesserato ,ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art 1 bis , comma 5 del C.G.S., in violazione dell'art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. ,per avere egli disputato le seguenti gare : Asd Sesto Calcio 2010 – Euro Calcio del 14/10/2017, Asd Sesto Calcio 2010 – Ads San Piero a Sieve del 04/11/2017, Asd Sesto Calcio 2010 - Club Sportivo del 16/12/2017, Asd Sesto Calcio 2010 – Atletica Castello del 24/03/2018 e Asd Scarperia - Asd Sesto Calcio 2010 del 07/04/2018 , tutte valevoli per il campionato juniores, nelle fila della Società Asd Sesto Calcio 2010, senza averne titolo, perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

DAVIDE SINI, Dirigente della Società Asd Sesto Calcio 2010 e sottoscrittore, quale dirigente accompagnatore delle distinte gara relative agli incontri : Asd Sesto Calcio 2010 – Euro Calcio del 14/10/2017, Asd Sesto Calcio 2010 – Ads San Piero a Sieve del 04/11/2017, Asd Sesto Calcio 2010 - Club Sportivo del 16/12/2017, tutte valevoli per il campionato juniores, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle suindicate gare, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Tommaso Santini, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa ;

LUCA COLLICELLI, Dirigente della Società Asd Sesto Calcio 2010 e sottoscrittore , quale dirigente accompagnatore delle distinte gara relative agli incontri: Asd Sesto

Calcio 2010 – Atletica Castello del 24/03/2018 e Asd Scarperia - Asd Sesto Calcio 2010 del 07/04/2018, tutte valevoli per il campionato juniores, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle suindicate gare, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Tommaso Santini, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa ;

A.S.D. SESTO CALCIO 2010, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe POMO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SESTO CALCIO 2010, Tommaso SANTINI, Davide SINI e Luca COLLICELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe POMO, 3 giornate di squalifica per il Sig. Tommaso SANTINI, 2 mesi di inibizione per il Sig. Davide SINI, 40 giorni di inibizione per il Sig. Luca COLLICELLI e di € 270,00 (duecentosettanta/00) di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società A.S.D. SESTO CALCIO 2010;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 261/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 117 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Vincenzo PRAGO e Rocco Antonio CAFARELLI e della società A.S.D. LIVORNO FERRARIS avente ad oggetto la seguente condotta:

VINCENZO PRAGO, attualmente allenatore di base, in violazione dell'all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportivo in relazione all'art. 44, 1 comma, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e in riferimento al Comunicato Ufficiale della LND n°1, stagione 2014/2015, punto 14, pubblicato il 01/07/2014, al Comunicato Ufficiale della LND n°1, stagione 2015/2016, punto 14, pubblicato il 01/07/2015 e al Comunicato Ufficiale della LND n° 84, punto C, pubblicato il 12/08/2016, per avere assunto, senza alcun titolo abilitativo e qualificante, la conduzione tecnica di squadre partecipanti ai campionati di 1° e 2° categoria, fatto ulteriormente aggravato, sia dalla circostanza pervicacemente elusiva di avere ottenuto tesseramenti quali dirigente dalle diverse società al fine di poter presenziare in panchina nel corso delle gare, nonché dalla reiterazione della medesima violazione nel corso di tre stagioni sportive consecutive, il tutto per le seguenti società e nelle meglio precisate stagioni sportive: SS 2014/2015 per la società US Gioventù Rodallese, SS 2015/2016 per la società ASD LIVORNO FERRARIS, SS 2016/2017 per la società ASD LA VISCHESE;

ROCCO ANTONIO CAFARELLI, Presidente della società ASD Livorno Ferraris nella stagione 2015/2016, in violazione dell'all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportivo in riferimento all' articolo 23, 1 comma, delle NOIF, ed in relazione all'art. 44, 1 comma, del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, in combinato disposto con il Comunicato Ufficiale della LND n° 1, stagione 2015/2016, punto 14, pubblicato il 01/07/2015, per avere omesso di attribuire la responsabilità tecnica della prima squadra, partecipante al campionato di prima categoria piemontese ad un allenatore abilitato nei ruoli del Settore Tecnico o in possesso del titolo abilitativo di "allenatore dilettante", conferendo l'incarico e autorizzando l'esercizio dell'attività tecnica al Signor Vincenzo Prago, soggetto privo della necessaria qualifica per la conduzione della squadra, ma comunque tesserato quale dirigente, così consentendo elusivamente allo stesso di presenziare in panchina nel corso degli incontri ufficiali per svolgere l'attività conferita, fatto consumato a partire dal Dicembre 2015;

A.S.D. LIVORNO FERRARIS, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i tesserati al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Rocco Antonio CAFARELLI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. LIVORNO FERRARIS e Vincenzo PRAGO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 8 (otto) mesi di squalifica per il Sig. Vincenzo PRAGO, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Rocco Antonio CAFARELLI, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. LIVORNO FERRARIS;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 262/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 861 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto GHEZZI e Roberto GIUFFRIDA avente ad oggetto la seguente condotta:

Roberto GHEZZI, Presidente Società A.C. SORBOLO, per la violazione dell'art. 1bis comma 1 del C.G.S. in relazione con l'art. 23, comma 1 delle N.O.I.F., per aver affidato la conduzione tecnica "allenatore" della Squadra Allievi Provinciale, per il periodo della prima fase del Campionato e sino a dicembre 2018, al Signor GIUFFRIDA Roberto, tesserato per la Società, ma sprovvisto di abilitazione, così come previsto dall'art. 39 del Regolamento del S.T.F. e art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, venendo anche inserito, come allenatore, nelle distinte delle seguenti gare: ARSENAL-SORBOLO del 16.9.2018; SORBOLO-PICARDO del 23.9.2018; SORBOLO-CARIGNANO del 7.10.2018; SORBOLO MONTANARA del 21.10.2018; SAN DONNINO-SORBOLO del 28.10.2018; CASALESE-SORBOLO del 18.4.2018; SORBOLO-SALSOMAGGIORE TERME del 25.4.2018 e SALA BAGANZA-SORBOLO del 2.12.2018;

Roberto GIUFFRIDA, tesserato per l'A.C. SORBOLO, per la violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 e del C.G.S. in relazione all'art. 23, comma 1 delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni allenatore della Squadra Allievi Provinciali, per il periodo della prima parte del Campionato e fino a dicembre 2018, sprovvisto dell'abilitazione prevista dall'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico Federale e art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, venendo anche inserito, come allenatore, nelle distinte delle seguenti gare: ARSENAL-SORBOLO del 16.9.2018; SORBOLO-PICARDO del 23.9.2018; SORBOLO-CARIGNANO del 7.10.2018; SORBOLO MONTANARA del 21.10.2018; SAN DONNINO-SORBOLO del 28.10.2018; CASALESE-SORBOLO del 18.4.2018; SORBOLO-SALSOMAGGIORE TERME del 25.4.2018 e SALA BAGANZA-SORBOLO del 2.12.2018;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Roberto GHEZZI e Roberto GIUFFRIDA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Roberto GHEZZI e 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Roberto GIUFFRIDA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina